



Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, (*) 23/07/2018
Protocollo n. (*) 16358 / A1409A
(*): “segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA”

Classificazione 14/140/20/12/2014C

Allegati n. 2

Ai Direttori di Area A e B
dei Servizi Veterinari delle ASL

Alle Associazioni ed Organizzazioni
degli Allevatori

Oggetto: Macellazione ad uso familiare presso un macello - Nuove indicazioni regionali.

La semplificazione dell'azione amministrativa è un'esigenza sempre più sentita nel nostro ordinamento e si basa sul principio di snellire i procedimenti, eliminando fasi ed adempimenti non strettamente necessari alla tutela del pubblico interesse.

In questa ottica si ritiene di poter superare le disposizioni fornite con le note regionali prot. n. 2836/51/780 del 07/07/1997 e prot. n. 54/27 del 05/01/1999 (con la quale si trasmetteva la nota ministeriale n. 600,8/244/AG,39/3684 del 21/10/1998) inerenti il rilascio del nulla osta, da parte dei Servizi veterinari delle ASL, per la macellazione ad uso familiare da effettuarsi presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE/853/2004.

Infatti, la richiesta e la conseguente procedura per il rilascio del nulla-osta di cui sopra appare una pratica obsoleta ed attualmente risulta gestibile con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

E' implicito che sia l'impianto di macellazione che si rende disponibile a macellare detti animali e che deve essere preventivamente contattato da parte del privato cittadino per verificare la disponibilità, sia il Servizio Veterinario preposto ai controlli, devono essere adeguatamente informati.

La comunicazione da parte del privato cittadino all'Autorità Competente e all'impianto di macellazione dovrà essere, pertanto, effettuata tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) da allegare al Modello 4 e all'eventuale passaporto dell'animale nel caso in cui ne sia dotato.

Si ricorda altresì che sulle dichiarazioni sostitutive presentate andranno espletate le verifiche nel corso del procedimento, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per appurare la veridicità e l'autenticità dei dati.

Nel caso in cui più privati cittadini concorrano alla macellazione dello stesso animale, alla dichiarazione sostitutiva presentata da uno di essi, devono essere allegate le dichiarazioni degli altri soggetti che prendono parte alla spartizione delle carni.

Restano tuttavia invariate le seguenti indicazioni:

1. il bollo deve avere forma triangolare con la base di 9 cm e l'altezza di 5 cm e riportare la seguente scritta: VS – ASL..... - USO FAMILIARE;
2. sulla carcassa dell'animale macellato devono essere presenti almeno 5 bolli (uno su ogni quarto più uno sulla corata);
3. le carni macellate per uso familiare non possono essere in alcun modo commercializzate e deve essere asseverato nella dichiarazione sostitutiva il luogo in cui le stesse verranno segregate ;
4. è possibile macellare per uso familiare un massimo di 2 capi della specie bovina, ovina, caprina, equina o suina, per nucleo familiare nel corso dell'anno.

In riferimento a quest'ultimo punto ed in attesa di un'implementazione dei sistemi informativi, è necessario mantenere nell'impianto di macellazione un archivio delle dichiarazioni sostitutive per eventuali controlli crociati.

Rimangono, inoltre, invariate anche le indicazioni fornite con il PRISA relativamente alla macellazione domestica privata della specie suina.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

Allegati:

- *Allegato 1 - Comunicazione macellazione ad uso familiare*
- *Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*